



CITTA' DI TERAMO

Città di Teramo

Settore III: Bilancio - Finanze - Tributi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N° 6 del 11/04/2005)

Modificato con atto di Consiglio Comunale N° 15 del 12 marzo 2007

Modificato con atto di Consiglio Comunale N° 40 del 07/12/2009

INDICE

TITOLO I

NORME E PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
- Art. 3 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 - Gestione e costo del servizio
- Art. 5 - Istituzione della TIA
- Art. 6 - Determinazione della TIA
- Art. 7 - Presupposti per l'applicazione della TIA
- Art. 8 - Soggetti tenuti al pagamento della TIA

TITOLO II

COMMISURAZIONE, CATEGORIE TIARIE, ESCLUSIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 9 - Locali ed aree soggette alla TIA
- Art. 10 - Calcolo della TIA per le utenze domestiche
- Art. 11 - Calcolo della TIA per le utenze non domestiche
- Art. 12 - Esclusioni
- Art. 13 - Locali computabili con superficie ridotta
- Art. 14 - Agevolazioni alle utenze domestiche
- Art. 15 - Agevolazioni per la raccolta differenziata
- Art. 16 - Riduzioni di TIA connesse all'effettuazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
- Art. 17 - Riduzioni per utenze non stabilmente attive
- Art. 18 - TIA giornaliera per attività temporanee
- Art. 19 - Riduzioni per attività produttive, commerciali e di servizi
- Art. 20 - Speciale agevolazione per particolari situazioni economico-sociali o di interesse pubblico

TITOLO III

DENUNCE, VERIFICHE, RISCOSSIONE E VIOLAZIONI

- Art. 21 - Denunce di inizio, variazione e cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali
- Art. 22 - Inizio e cessazione dell'obbligazione
- Art. 23 - Conguagli e rimborsi
- Art. 24 - Verifiche e controlli
- Art. 25 - Riscossione
- Art. 26 - Violazioni e sanzioni
- Art. 27 - Tasse, imposte ed addizionali
- Art. 28 - Tutela della privacy

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 29 - Norme transitorie
- Art. 30 - Rinvio ad altre disposizioni di legge 3

TITOLO I
NORME E PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Teramo della TARSU/TIA di Igiene Ambientale per la gestione del ciclo dei rifiuti (di seguito denominata TIA) sulla base delle disposizioni del D. Lgs. 507/93, dell'articolo 238 del Decreto Legislativo 152/2006 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dalla Circolare 17 febbraio 2000, n. 25/E del ministero delle Finanze, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure sanzionatorie nei casi di inadempienza. Determina altresì la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani ed assimilati, nel rispetto dei criteri adottati dal citato D.P.R. n. 158/1999, e successive modifiche ed integrazioni.

2. La riscossione, diretta e coattiva, della tassa è affidata al Comune ed avviene in conformità a quanto previsto all'articolo 25 del presente Regolamento. L'applicazione e la gestione del service amministrativo della riscossione della TIA è deputata alla TE.AM. Spa in qualità di gestore unico del ciclo dei rifiuti urbani, come previsto da relativo contratto di servizio, ed avverrà mediante l'istituzione di un apposito Sportello da parte del gestore con l'invio agli utenti di note di liquidazione del tributo a seguito iscrizione a ruolo da parte del Comune, in applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 507/93 e del presente regolamento comunale.

Art. 2

Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, attività qualificata "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni del citato D. Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni, e dal regolamento comunale.

2. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità a mezzo di apposita società per azioni a prevalente capitale pubblico locale ai sensi dell'art. 113, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante il "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è svolto nell'intero territorio comunale dalla TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A., spazzamento, raccolta, trasporto, recupero,

smaltimento e gestione sportello della TIA, adottando metodi che consentano una gestione quanto più integrata possibile, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

4. Il servizio di raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani interni ingombranti, effettuati presso l'utenza, sull'intero territorio comunale di Teramo, è effettuato previa richiesta al gestore TE.AM. S.p.A..

Art. 3

Classificazione dei rifiuti

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della TIA si fa riferimento alle disposizioni del citato D. Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a quelle del vigente Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana.

Art. 4

Gestione e costo del servizio

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana e dalla apposita convenzione stipulata con la TE.AM. S.p.A.. Per detto servizio trova automatica applicazione la relativa TIA.

2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della TIA.

3. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999.

4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, la TE.AM. S.p.A. è tenuta a comunicare all'Amministrazione comunale il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui al comma precedente, ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale prima della deliberazione del bilancio di previsione.

Art. 5

Istituzione della TIA

1. Per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come individuata nell'articolo 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di Teramo, la TIA.
2. La determinazione della TIA parte dai presupposti indicati dall'articolo 65 del D. Lgs. 507/93 e dalla Circolare 25/E del 2000, che fa presente che risulta sostanzialmente coerente con il principio dell'art. 65 del D. Lgs. 507/93 l'utilizzazione dei criteri dettati dal metodo normalizzato (DPR 158/99) per la determinazione della entità della tassa.
3. In particolare, le attività di gestione dei rifiuti svolte in regime di privativa soggette alla TIA di cui al comma 1 sono:
 - raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - raccolta e trasporto dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati allo smaltimento;
 - raccolte differenziate (materiali recuperabili, rifiuti urbani differenziati e pericolosi);
 - pulizia stradale (spazzamento meccanico e manuale, lavaggio strade ed aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici);
 - smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente.
4. Il Comune, tramite la TE.AM. S.p.A., può istituire, nelle forme previste dalla legge, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani senza che ciò comporti nessun aggravio nei costi soggetti a tariffazione.
5. L'introduzione della TIA per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati applicata dal Comune di Teramo persegue, da un lato, l'obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di trattamento dei rifiuti attraverso l'incoraggiamento alla minore produzione di rifiuti, alla raccolta differenziata ed al recupero e, dall'altro, l'efficienza gestionale dei relativi servizi.
6. L'applicazione della TIA è disposta dal Comune secondo gli attuali disposti regolamentari, la gestione dello Sportello è affidata al Soggetto Gestore secondo le modalità operative stabilite nei Titoli II e III del presente Regolamento.
7. Per la determinazione della TIA da parte del Comune si fa riferimento all'insieme dei criteri e delle condizioni previsti per la definizione della TIA di riferimento di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 158/1999, da approvare dalla Giunta Comunale annualmente.
8. La TIA di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nei modi previsti dall'allegato 1, punto 1, del D.P.R. n. 158/1999, e rispettare l'equivalenza tra il totale delle entrate tariffarie e il totale dei costi di cui al medesimo allegato.
9. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della TIA.

Art. 6

Determinazione della TIA

1. La TIA è determinata per anno solare con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base della TIA di riferimento di cui all'articolo 5, comma 6, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, approvato dal Consiglio Comunale. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la TIA vigente. La TIA può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali variazioni inerenti i costi relativi al servizio reso o le caratteristiche dell'utenza.
2. La TIA è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. La TIA è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
4. La categoria delle utenze domestiche comprende gli immobili adibiti ad abitazioni civili.
5. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le attività commerciali, industriali, professionali, le attività produttive in genere, le associazioni e le comunità.
6. Ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 7 del D.P.R. n. 158/1999, la concessione di riduzioni agli utenti è consentita esclusivamente mediante applicazione di appositi coefficienti di riduzione sulla parte variabile della TIA nei casi ivi tassativamente previsti e come in dettaglio disciplinati nei successivi artt. 16, 17 e 19 del presente regolamento.

Art. 7

Presupposti per l'applicazione della TIA

1. La TIA è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'occupazione o la conduzione di un immobile, ad eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale, si realizza con l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica e con il collocamento, ancorché solo parziale, di arredi, macchinari o attrezzature e finché queste condizioni permangono.
3. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un immobile per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
4. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 8

Soggetti tenuti al pagamento della TIA

1. La TIA è dovuta da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse, ricorrendo i presupposti di cui al precedente articolo.
2. Per le parti comuni di un condominio, fatta eccezione per i quelle escluse ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b), punti 5 e 6, la TIA è dovuta dall'amministratore del condominio stesso, sul quale, pertanto, grava l'obbligo di presentazione della relativa denuncia, in nome e per conto dei condomini, ai sensi del successivo art. 21. Il corrispondente carico dovuto a titolo di TIA viene ripartito tra i condomini stessi in base alle rispettive quote millesimali relative alle abitazioni in proprietà o in uso.
3. Per le parti comuni di un condominio, se utilizzate in via esclusiva, la TIA è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime, sui quali, pertanto, grava l'obbligo di presentazione della relativa denuncia ai sensi del successivo art. 21.
4. Nei casi di multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TIA dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Lo Sportello TIA può richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento della TIA previsto dal precedente comma la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree del condominio, della multiproprietà e del centro commerciale integrato.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la TIA è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
7. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo inferiore all'anno la TIA è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.

TITOLO II

COMMISURAZIONE, CATEGORIE, ESCLUSIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 9

Superfici soggette alla TIA

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani e, dunque, assoggettabili

alla TIA:

- a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
- b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
- c) i posti macchina coperti aventi le caratteristiche di cui al precedente punto a);
- d) le aree scoperte operative destinate in modo non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
- e) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.

2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alla superficie calpestabile misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente un'altezza superiore a ml. 1,50. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Art. 10

Calcolo della TIA per le utenze domestiche

1. Vengono così definite:

- a) Utenze domestiche di soggetti residenti:
le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'anagrafe generale del Comune;
- b) Utenze domestiche di soggetti non residenti:
le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.

2. Per tutte le utenze domestiche il numero degli occupanti è quello risultante dai dati indicati nelle denunce da presentarsi a cura dei contribuenti interessati ai sensi del successivo art. 21.

3. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento K_a relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o

condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1a (Sud). Nella realtà del Comune di Teramo si applicano i seguenti coefficienti:

NUMERO COMPONENTI DELLA FAMIGLIA ANAGRAFICA	KA - COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO PER SUPERFICIE E NUMERO DI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA ANAGRAFICA
1	0,81
2	0,94
3	1,02
4	1,09
5	1,10
6 o più	1,06

4. La parte variabile della TIA è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti (Kb) previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al D. P. R. n.158/1999, tabella 2. Nella realtà del Comune di Teramo si applicano i seguenti coefficienti:

NUMERO COMPONENTI DELLA FAMIGLIA ANAGRAFICA	KB - COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITA' PER NUMERO DI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA ANAGRAFICA
1	0,80
2	1,80
3	2,10
4	2,40
5	2,90
6 o più	3,40

Art. 11

Calcolo della TIA per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della TIA è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a TIA e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D. P.R. n. 158/1999, tabella 3a (Sud). Nella realtà del Comune di Teramo si applicano ai seguenti coefficienti:

ATTIVITA'	COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE Kc
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45
2. Cinematografi e teatri, emittenti radiotelevisive	0,47
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63
5. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie	0,59
6. Esposizioni ed autosaloni	0,50
7. Alberghi con ristorante, agriturismi	1,01
8. Alberghi senza ristorante	0,85
9. Case di cura e riposo	0,90
10. Ospedali	0,86
11. Uffici, agenzie, studi professionali	0,90
12. Banche e istituti di credito	0,90
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,13
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,50
15. Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91
16. Banche di mercato beni durevoli, posteggi mercato	1,67
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,94
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,50
23. Mense, birrerie, hamburgerie	2,50
24. Bar, caffè, pasticceria	2,30
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56
26. Plurilicenze alimentari e/o miste, produttori di vino	1,56
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,00
28. Ipermercati di generi misti	1,65
29. Banche di mercato generi alimentari	5,03
30. Discoteche, night club	1,91

2. Per l'attribuzione della parte variabile della TIA si organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato

(coefficiente Kd) nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, tabella 4a (Sud). Nella realtà del Comune di Teramo si applicano i seguenti coefficienti:

ATTIVITA'	COEFFICIENTE DI PRODUZIONE Kd
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,50
2. Cinematografi e teatri, emittenti radiotelevisive	4,12
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,90
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,53
5. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie	5,20
6. Esposizioni ed autosaloni	5,04
7. Alberghi con ristorante, agriturismi	8,92
8. Alberghi senza ristorante	7,50
9. Case di cura e riposo	7,90
10. Ospedali	7,55
11. Uffici, agenzie, studi professionali	7,90
12. Banche e istituti di credito	7,90
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9,90
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13,22
15. Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	7,90
16. Banchi di mercato beni durevoli	14,69
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,45
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02
20. Attività industriali con capannoni di produzione	8,25
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	8,11
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	25,00
23. Mense, birrerie, hamburgerie	22,40
24. Bar, caffè, pasticceria	18,00
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,70
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	13,77
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	25,00
28. Ipermercati di generi misti	15,86
29. Banchi di mercato generi alimentari	46,25
30. Discoteche, night club	16,80

3. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dai precedenti commi del presente articolo viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività denunciato

dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

4. I locali e le aree adibiti ad attività non espressamente indicate nella classificazione di utenze recata dal citato D.P.R. n. 158/1999 e trasfusa nei precedenti commi 1 e 2 vengono associati, ai fini dell'applicazione della TIA, a quelli della classe di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.

5. La TIA applicabile è unica, anche se per l'esercizio dell'attività sono utilizzate superfici con diverse destinazioni d'uso ancorché ubicate in luoghi diversi. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, anche per la loro elevata incidenza, assumono rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile ad una specifica categoria tra quelle previste dal D.P.R. n. 158/1999.

6. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte operative e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una e dall'altra, per l'applicazione della TIA si fa riferimento all'attività prevalente quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

7. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo sono separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso e le aree scoperte operative, ma funzionalmente collegate all'immobile principale.

8. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la TIA, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata. Qualora non sia possibile distinguere la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la TIA dell'uso prevalente.

9. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione destinate all'uso esclusivo del custode, si applica il numero dei componenti risultanti nello stato di famiglia del custode, nonché i dati il numero dei componenti che vivono o dimorano con il custode, pur avendo stato di famiglia a parte. In mancanza del custode, il numero dei componenti si intende pari a 3, salvo prova contraria.

Art. 12

Esclusioni

1. Non sono assoggettabili alla TIA le seguenti unità immobiliari, locali ed aree, che, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti

o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile:

- a) unità immobiliari:
 - 1) unità immobiliari non allacciate ai servizi pubblici di erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica o prive di qualsiasi arredo, attrezzatura o macchinario;
 - 2) unità immobiliari vuote, chiuse inutilizzabili e inagibili;
- b) locali:
 - 1) i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature, quali i locali caldaia per riscaldamento, gli impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, le celle frigorifere, i locali muniti di impianti di essiccazione e stagionatura privi di stabile presenza umana, i vani ascensori, le cabine elettriche ed elettroniche, i silos;
 - 2) i balconi, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
 - 3) i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività sportiva;
 - 4) i locali destinati esclusivamente al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - 5) le scale interne ed esterne alle abitazioni;
 - 6) le superfici delle parti comuni degli edifici adibite in via esclusiva all'accesso alle singole unità immobiliari;
 - 7) solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - 8) tettoie aperte da ogni lato e destinate esclusivamente a parcheggio dipendenti dell'attività ed a titolo gratuito alla clientela.
- c) aree:
 - 1) le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - 2) le aree scoperte in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - 3) le aree scoperte o adibite a mero deposito di materiali in disuso, compresi i depositi di veicoli da destinare esclusivamente alla demolizione;
 - 4) le aree scoperte visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli;
 - 5) le aree scoperte adibite a verde ed a parcheggi privati;
 - 6) le aree scoperte adibite a titolo gratuito a parcheggio di dipendenti e clienti.

2. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla TIA soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da

idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nella determinazione della superficie da assoggettare a TIA non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, prevalentemente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

Non sono, pertanto, soggette a TIA:

a) le superfici, o porzioni di esse, degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano prevalentemente rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, con la esclusione della parte abitativa della casa colonica, nonché dei locali ed aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, o diversamente utilizzate, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive; le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali secondo la normativa vigente in materia.

4. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla TIA di cui al comma precedente, devono presentare allo Sportello TIA una dichiarazione attestante le superfici ove si formano i rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati agli urbani e contenente la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, unitamente, a pena di inammissibilità, alla documentazione comprovante l'osservanza della vigente normativa sullo smaltimento dei predetti rifiuti.

5. Sono esclusi dalla TIA i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Locali computabili con superficie ridotta

1. Nei casi di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, la superficie da assoggettare a TIA dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, in considerazione delle difficoltà di natura tecnica sussistenti per la sua corretta determinazione a causa dell'uso promiscuo cui sono di norma adibiti i locali e le aree medesimi, è calcolata forfettariamente sulla base delle misure percentuali a fianco di ciascuna indicate, da applicarsi all'intera superficie su cui viene svolta l'attività:

- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole, gommisti..... 65%
- autocarrozzerie e verniciatori in genere.....65%
- galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie..... 65%
- laboratori fotografici o eliografici.....65%
- tipografie, stamperie, serigrafie, laboratori per incisori e vetriere..... 65%
- lavanderie a secco e tintorie non industriali.....65%
- laboratori radiologici ed odontotecnici e laboratori di analisi non facenti parte di strutture sanitarie.....50%
- ambulatori medici, dentistici e veterinari.....50%
- distributori di carburanti, autolavaggi ed elettrauto.....75%
- rigenerazione di cartucce toner per stampanti, fotocopiatrici, ecc.....75%

2. Per le attività di cui al precedente comma, i titolari delle Ditte interessate potranno presentare istanza di applicazione della superficie utile ridotta in base alle rispettive misure percentuali ivi indicate al competente Sportello TIA, unitamente, a pena di inammissibilità, alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi in conformità con la specifica normativa vigente in materia.

3. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro il 31 gennaio ai fini dell'applicazione della superficie ridotta spettante con efficacia dal corrispondente anno; in caso contrario la superficie ridotta in questione sarà applicata a decorrere dall'anno successivo.

4. Le riduzioni di superficie di cui al presente articolo sono cumulabili con le riduzioni di cui al successivo art. 19 entro il limite massimo del 100% della quota variabile della TIA.

Art. 14

Agevolazioni alle utenze domestiche

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale più favorevole alle utenze domestiche.

2. La predetta misura percentuale di attribuzione, che per le utenze domestiche deve essere ricompresa tra un minimo del 40% ed un massimo del 49%, viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con la deliberazione che determina la TIA.

Art. 15

Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti di imballaggi.

2. In applicazione dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999, le componenti di costo variabile relative a:

- smaltimento dei materiali differenziati raccolti;

- tributo regionale corrisposto sui quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica, determinate in via preventiva sulla base dei quantitativi e costi stimati, sono soggette a verifica e conguaglio con i dati effettivi registrati a consuntivo.

3. Il minor costo sostenuto in un esercizio per tributo regionale dovuto sulla quantità dei rifiuti urbani ed assimilati smaltiti in discarica sarà computato a riduzione del costo del servizio del secondo esercizio successivo.

4. Il minor costo di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica e di avvio al recupero del materiale differenziato raccolto rispetto alla previsione, congiuntamente valutato, sarà computato a riduzione del costo del servizio del secondo esercizio successivo.

Art. 16

Riduzioni di TIA connesse all'effettuazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti

1. La TIA è dovuta per intero nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è istituito e attivato.

2. Per le utenze ubicate all'esterno del perimetro in cui il servizio in narrativa è istituito e attivato, a carico delle quali permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori vicini siti nella zona obbligatoria di raccolta, la quota variabile della TIA è ridotta nelle seguenti misure:

a) 80% se il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto

servita è posto ad una distanza (percorso) fino a ml. 1.000;

b) 90% se il punto più vicino di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è posto ad una distanza (percorso) di oltre ml. 1.000 e fino a ml. 1.500;

c) 100% se il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è posto ad una distanza (percorso) di oltre ml. 1.500.

6. Nei casi in cui il servizio di raccolta e trasporto, sebbene regolarmente istituito e attivato, non è di fatto svolto nella zona di residenza o di dimora anche saltuaria nell'immobile tenuto a disposizione o di esercizio dell'attività del contribuente, la quota variabile della TIA è ridotta del 100%.

7. Nel caso in cui il servizio è effettuato in grave violazione delle prescrizioni stabilite nel Regolamento di nettezza urbana relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la quota variabile della TIA è ridotta del 100% fino alla riattivazione del normale esercizio del servizio.

8. Ai fini della riduzione di cui al comma precedente, il servizio si considera effettuato in grave violazione:

a) quando costantemente il contenitore è posto ad una distanza di oltre ml. 300 dall'ordinario posto di collocamento secondo quanto disciplinato nel Regolamento di nettezza urbana;

b) quando la capacità del contenitore non è sufficiente a contenere i rifiuti conferiti in modo tale da determinare un accumulo di rifiuti pari almeno alla capacità del contenitore stesso e sempreché detti rifiuti permangano, dopo ogni raccolta da parte degli addetti al servizio, costantemente al di fuori del contenitore per un numero di quattro raccolte consecutive;

c) quando, per un periodo superiore a trenta giorni, la raccolta dei rifiuti avvenga con una frequenza ridotta tale da risultare inferiore di almeno la metà rispetto alla frequenza ordinaria praticata per la specifica zona di raccolta.

9. Il procedimento tecnico-amministrativo di verifica del disservizio ha inizio a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza-diffida da rivolgere alla TE.AM. S.p.A. in forma scritta da parte di almeno quattro utenti, nell'ipotesi di cui al punto c) del precedente comma, o da parte del singolo utente, nelle altre ipotesi di disservizio di cui ai punti a) e b) del medesimo comma. Entro quindici giorni da detta data la TE.AM. S.p.A. procederà ad attivare la verifica delle eventuali difformità di esecuzione del servizio rispetto alle prescrizioni del Regolamento di nettezza urbana e, qualora dagli accertamenti esperiti risultino confermate una o più delle tre fattispecie di disservizio di cui al precedente comma 5, provvederà a segnalare al competente Sportello TIA i nominativi dei singoli utenti che hanno diritto alla riduzione della TIA ed il relativo periodo, avendo cura, successivamente, di segnalare altresì il ripristino del normale servizio.

10. La quota variabile della TIA è ridotta inoltre della stessa misura del 100% nei casi di

mancato svolgimento del servizio che determina una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente riconosciuta dalla competente autorità sanitaria. In quest'ultimo caso, se l'utente provvede direttamente a proprie spese, può produrre domanda corredata dalla documentazione di spesa, chiedendo l'abbuono o il rimborso della TIA corrispondente al periodo di interruzione del servizio. Lo Sportello TIA dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.

11. Qualora lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani effettuato nelle zone esterne al centro abitato venga limitato, con apposito atto deliberativo, a determinati periodi stagionali, la TIA è dovuta per intero in proporzione al periodo di normale esercizio del servizio e con una riduzione del 100% sulla quota variabile per il restante periodo dell'anno nel quale il servizio non viene svolto.

12. Le riduzioni di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle di cui ai successivi articoli 17 e 19, nonché con le riduzioni di superficie di cui al precedente art. 13, ove spettanti, entro il limite massimo del 100% della quota variabile della TIA.

Art. 17

Riduzioni per utenze non stabilmente attive

1. La parte variabile della TIA è ridotta del 50% nei casi di:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, nella quale dovrà altresì essere espressamente dichiarato di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, fatta salva ogni azione di controllo da parte del Gestore Unico, in collaborazione con il Comune;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo da parte di utenti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località ubicate fuori del territorio nazionale, a condizione che tali destinazione e condizione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, nella quale dovrà altresì essere specificato di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, fatta salva ogni azione di controllo del Gestore Unico, in collaborazione con il Comune;
 - c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, a condizione che tale circostanza sia indicata nella denuncia originaria o di variazione e comprovata con copia della licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi della P.A. per l'esercizio dell'attività.
2. Le riduzioni di cui al precedente comma sono di norma applicate sulla base degli

elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione ed hanno effetto dal termine iniziale di decorrenza della corrispondente obbligazione, come stabilito dal successivo art. 22, comma 2.

3. Nel caso di denuncia integrativa di precedente denuncia originaria o di variazione, consistente nella dichiarazione "ex novo" della sussistenza delle condizioni che danno diritto all'ottenimento delle suddette riduzioni, queste ultime vengono applicate con effetto dal primo giorno del bimestre successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

4. L'utente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni che avevano dato luogo alla riduzione entro i trenta giorni successivi; in difetto si provvede d'ufficio al recupero della TIA a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui risultano essere venute meno le condizioni che avevano dato luogo alla riduzione stessa, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dal successivo art. 26.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro, nonché con quelle di cui al precedente art. 16, entro il limite massimo del 100% della quota variabile della TIA.

6. Ai fini del calcolo della TIA, le utenze domestiche che beneficiano delle riduzioni di cui al presente articolo sono associate al numero dei componenti la famiglia risultanti nello stato di famiglia del soggetto passivo, nonché il numero di tutte le persone fisiche denunciate che vivono o dimorano con il soggetto titolare della TIA, pur avendo stato di famiglia a parte.

7. Dalla disciplina del presente articolo sono escluse le utenze non domestiche esercenti attività di commercio itinerante, disciplinate dal successivo art. 18.

Art. 18

TIA giornaliera per attività temporanee

1. Per le utenze non domestiche che occupano o conducono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica una TIA giornaliera.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare e non ricorrente.

3. La misura della TIA giornaliera è determinata in base alla annuale, rapportata a giorno, attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata del 50% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.

4. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la TIA della categoria di attività che presenta maggiore analogia per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della TIA, da effettuare, contestualmente al canone di occupazione temporanea di aree e spazi pubblici,

all'atto dell'occupazione, con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone.

6. In caso di uso di fatto, la TIA che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi ed alle penalità eventualmente dovute, con l'osservanza del disposto di cui al successivo comma.

7. Per l'eventuale atto di recupero della TIA e le connesse sanzioni si applicano le norme stabilite dall'art. 26 del presente Regolamento.

8. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della TIA risulti inferiore a € 1,00.

Art. 19

Riduzioni per attività produttive, commerciali e di servizi

1. Su istanza dei titolari di attività produttive, commerciali e di servizi, da presentare allo Sportello e per conoscenza all'assessorato competente, per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte della TE.AM. S.p.A., la parte variabile della TIA è ridotta, a consuntivo, di una percentuale pari al corrispondente beneficio prodotto alla gestione del servizio pubblico comunale.

2. A tal fine le suddette istanze devono essere corredate dalla documentazione dimostrativa delle spese sostenute per gli interventi tecnico-organizzativi in questione, nonché illustrativa degli interventi medesimi.

3. Lo Sportello TIA, entro trenta giorni dal ricevimento, sottopone le istanze in questione all'esame del responsabile tecnico individuato dalla TE.AM. S.p.A. per i rifiuti solidi urbani ed assimilati, affinché sia determinata la riduzione da accordare per ogni singola fattispecie.

4. Su istanza dei titolari di attività produttive, commerciali e di servizi, per l'avvio al recupero di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, la parte variabile della TIA è ridotta, a consuntivo, delle seguenti misure percentuali:

- 40%, se le quantità avviate al recupero rappresentano una percentuale dei rifiuti complessivamente prodotti che va dal 35 al 50%;
- 50%, se le quantità avviate al recupero rappresentano una percentuale dei rifiuti complessivamente prodotti che va dal 50,01 al 65%;
- 60%, se le quantità avviate al recupero rappresentano una percentuale dei rifiuti complessivamente prodotti superiore al 65%.

5. Agli effetti del calcolo di cui al comma precedente, dalle quantità avviate al recupero sono comunque esclusi i rifiuti conferiti al pubblico servizio ed i rifiuti di imballaggi terziari.

6. Ai fini dell'ottenimento delle riduzioni di cui al precedente comma 4, gli utenti devono allegare alle relative istanze un'apposita dichiarazione attestante la quantità totale annua di

tutti i rifiuti prodotti, la quantità annua di quelli avviati al recupero e gli estremi di identificazione del soggetto a cui questi ultimi sono stati conferiti, la copia dell'ultimo modello unico di denuncia (M.U.D.) presentato, nonché la prescritta documentazione atta a dimostrare l'effettivo avvio al recupero (formulari di identificazione o, qualora non ne sia previsto l'obbligo, altra idonea documentazione con attestazione di ricevuta da parte dell'impresa incaricata del trattamento di recupero).

7. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate annualmente allo Sportello TIA, a pena di inammissibilità, entro il 31 gennaio ai fini dell'applicazione delle riduzioni, ove spettanti, con efficacia dal 01 gennaio dell'anno precedente. In caso d'inizio degli interventi agevolativi o di recupero nel corso dell'anno precedente, le riduzioni stesse saranno applicate con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio.

8. Il responsabile dello Sportello TIA, entro trenta giorni dal ricevimento, sottopone le istanze in questione all'esame del responsabile tecnico del servizio rifiuti urbani individuato dalla TE.AM Spa affinché nei trenta giorni successivi, sia accertata la sussistenza delle suddette condizioni ai fini del riconoscimento della riduzione.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo, essendo calcolate ed applicate a consuntivo, comportano il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

10. Le riduzioni di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro, nonché con le riduzioni di superficie di cui precedente art. 13, entro il limite massimo del 100% della parte variabile.

Art. 20

Speciale agevolazione per particolari situazioni economico-sociali o di interesse pubblico

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di TIA, nei seguenti casi:

- a) abitazioni occupate da persone singole che non abbiano altri redditi all'infuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e dalla rendita catastale dell'unità immobiliare abitata, se posseduta. Fermi restando i predetti requisiti reddituali, l'agevolazione è ugualmente concessa qualora l'abitazione sia occupata anche da altra persona portatrice di handicap;
- b) abitazioni occupate da nuclei familiari il cui stato d'indigenza sia stato preventivamente accertato dall'Ufficio Assistenza Sociale del Comune di Teramo, ai sensi dell'apposito Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.04.2004, con diritto all'agevolazione limitatamente all'anno solare nel quale si è verificato l'accertamento dello stato di indigenza;

c) locali adibiti a sede di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla Legge 17.07.1890, n.6872, e di aziende pubbliche di servizi alla persona, disciplinate dal Decreto Legislativo 04.05.2001, n. 207.

2. L'agevolazione di cui al precedente comma è accordata sulla base delle singole richieste per iscritto e documentate con idonea certificazione attestante, per i casi di cui al punto a), anche la posizione reddituale dell'utente ed è applicata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla richiesta.

3. Per i casi di cui al punto b) del comma 1 la concessione dell'agevolazione di cui al presente articolo è effettuata d'ufficio e, a tal fine, l'Ufficio Assistenza Sociale è tenuto a comunicare annualmente al competente Sportello TIA i nominativi dei capifamiglia assistiti dal Comune.

4. I beneficiari dell'agevolazione di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelli rientranti nei casi di cui al punto b) del comma 1, per i quali si provvede d'ufficio, sono tenuti a denunciare il venir meno dei presupposti agevolativi entro i successivi trenta giorni. In difetto si procederà d'ufficio ad interrompere l'intervento sostitutivo del Comune per il pagamento della TIA a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui risultano essere venuti meno i relativi presupposti, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dal successivo art. 26.

5. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo è iscritta in bilancio su uno specifico intervento, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dalla TIA disciplinata dal presente Regolamento.

TITOLO III

DENUNCE, VERIFICHE, RISCOSSIONE E VIOLAZIONI

Art. 21

Denunce di inizio, variazione e cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali

1. I soggetti obbligati al pagamento della TIA ai sensi del precedente art. 8 presentano allo Sportello, la denuncia originaria o di variazione dei relativi locali e delle aree tassabili siti nel territorio del Comune stesso, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione o alla modifica degli elementi imponibili.

2. La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dallo Sportello e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla TIA siano rimaste invariate.

4. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione (quest'ultima circostanza solo per i non residenti) che comporti un diverso ammontare della TIA o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare in denuncia.

5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- per le utenze domestiche:
 - a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto passivo della TIA (data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza);
 - b) i dati identificativi di tutte le persone fisiche risultanti nello stato di famiglia del soggetto passivo, nonché i dati identificativi di tutte le persone fisiche che vivono o dimorino con il soggetto di cui al punto a), pur avendo stato di famiglia a parte;
 - c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciate per singole particelle catastali;
 - d) l'indicazione dei dati identificativi catastali dei singoli locali ed aree;
 - e) la data di inizio dell'occupazione o conduzione risultante da documentazione idonea, es. abitabilità, atto di acquisto, contratto di locazione, allaccio utenze acqua e luce.
- per le utenze non domestiche:
 - a) l'indicazione dei dati identificativi della società (partita IVA e sede legale);
 - b) dati anagrafici del legale rappresentante (data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza);
 - c) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza, quali lo scopo sociale o istituzionale, il tipo di attività svolta, il codice ISTAT;
 - d) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati per singole particelle catastali;
 - e) l'indicazione dei dati identificativi catastali dei singoli locali ed aree;
 - f) la data di inizio dell'occupazione o conduzione risultante da documentazione idonea, es. abitabilità, atto di acquisto, contratto di locazione, allaccio utenze acqua e luce.

6. La denuncia è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

7. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se anticipata tramite telefax, nel giorno del suo ricevimento.

8. L'Ufficio Anagrafe, in occasione degli adempimenti relativi ai cambi di residenza o di

domicilio, il SUAP e gli altri Uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, sono tenuti ad invitare gli utenti a presentare la denuncia nel termine prescritto dal comma 1, fermo restando l'obbligo a carico degli utenti stessi di presentare la denuncia medesima anche in assenza di detto invito.

9. Al fine di garantire l'ottimale gestione della TIA, gli Uffici comunali sono obbligati a trasmettere allo Sportello TIA, mensilmente, copia o elenchi cartacei (ove possibile su supporti informatici):

- delle variazioni anagrafiche relative a nascite, decessi, residenze e domicili;
- delle autorizzazioni per occupazioni di suoli od aree pubblici;
- dei provvedimenti di abitabilità ed agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali e commerciali fisse o itineranti.

10. La cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree deve essere denunciata, su appositi moduli predisposti dallo Sportello TIA e messi gratuitamente a disposizione degli utenti oppure con dichiarazione in autocertificazione ex D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, non appena intervenuta e, comunque, entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

Art. 22

Inizio e cessazione dell'obbligazione

1. La TIA è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.

2. L'obbligazione di cui al comma 1 decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree dà diritto all'abbuono della TIA a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione, debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, o comunque entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo, la TIA non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione tardiva dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la TIA sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

5. La variazione, nel corso dell'anno, dei componenti il nucleo familiare determina l'incremento o l'abbuono della TIA a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

6. Le variazioni delle condizioni di assoggettabilità, diverse da quelle di cui al precedente

art. 17, imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie, producono i loro effetti, ai fini dell'applicazione della TIA, con le seguenti decorrenze:

- dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della obbligazione, fermi restando i termini di prescrizione stabiliti dalla legge;
- dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui l'utente ha presentato la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione dell'obbligazione.

7. Nelle variazioni delle condizioni di assoggettabilità di cui al precedente comma sono da comprendersi anche quelle conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla TIA contemplate dal precedente art. 12, nonché quelle ascrivibili ad errori materiali degli stessi soggetti obbligati.

8. Lo sportello TIA potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della TIA qualora le variazioni in questione siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio, Anagrafe, Edilizia Privata, Camera di Commercio, Catasto Elettrico, ecc.), provvedendo, in tal caso, a dare comunicazione al soggetto interessato dell'avvenuta variazione.

Art. 23

Conguagli e rimborsi

1. Eventuali modifiche inerenti l'ammontare dei costi del servizio o le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della TIA saranno conteggiate nella emissione del ruolo per l'anno successivo mediante conguaglio compensativo.

2. Nei casi di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data in cui è maturato il relativo diritto ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 22, commi 3 e 4.

3. Nei casi di errore e di duplicazione della TIA lo Sportello dispone l'abbuono o il rimborso d'ufficio, o a seguito di apposita istanza dell'utente, da presentare, a pena di decadenza, non oltre cinque anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle istanze di abbuono e di rimborso lo Sportello provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

5. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi nella misura legale dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 24

Verifiche e controlli

1. Il Comune a mezzo dello Sportello TIA esercita tutte le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle denunce di cui al precedente art. 21 ottenendo per tale compito la massima collaborazione da parte degli uffici comunali competenti e, a tal fine, può:
 - a) invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - b) utilizzare, nel rispetto della vigente legislazione sulla tutela della privacy, dati presentati per altri fini ovvero richiedere ad enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (Uffici comunali, Camera di Commercio, Conservatoria dei registri immobiliari, ecc.);
 - c) supportare il Comune nell'accedere agli immobili soggetti alla TIA per rilevarne la superficie e la destinazione, limitatamente ai casi per i quali non è possibile o sufficiente reperire i dati necessari tramite le procedure indicate nei precedenti punti a) e b). In tal caso, dovrà preventivamente informare dell'accesso l'utente mediante avviso scritto da notificare almeno cinque giorni prima della verifica. Sono esclusi dalla procedura gli immobili coperti da immunità o da segreto militare, nei quali casi l'accesso è sostituito da apposita dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
2. Per lo svolgimento delle operazioni di cui al precedente comma, il Comune coadiuvato dal Gestore ha facoltà di avvalersi, oltre che del proprio personale dipendente, anche di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, previa stipula di apposite convenzioni.
3. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della TIA può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dagli articoli 2727 e 2729 del codice civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
5. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro sessanta giorni non pervengano rilievi. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione

inviata. Lo Sportello TIA, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

6. La TE.AM. S.p.A., in collaborazione con il Comune periodicamente organizza campagne di analisi atte a misurare la produzione di rifiuti da parte di utenze specifiche in modo da aggiornare i dati necessari per il computo della parte variabile della TIA.

Art. 25

Riscossione

1. La relazione annuale prevista dall'art. 8 del D.P.R. 158/1999, comma 3, allegata al piano economico finanziario annuale, contiene anche le indicazioni in merito alle modalità e cadenza di inoltro delle note di liquidazione del tributo, tali da garantire la massima facilitazione e senza costi per l'utenza.

2. La riscossione della tassa, avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito c/c postale intestato al Comune di Teramo – Tesoriere Comunale.

3. Le note di liquidazione sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

4. Il pagamento va effettuato dagli utenti entro il termine di scadenza secondo le modalità espressamente indicate nella nota di liquidazione del tributo.

5. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e modalità indicati dai commi n. 161 e n. 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006, con l'applicazione degli interessi e sanzioni di cui al successivo art. 26.

6. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza, nel caso il pagamento non sia ancora stato eseguito il Comune procederà alla riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.D. 14/04/1910 n. 639, entro il termine fissato per le vigenti disposizioni di legge.

Art. 26

Violazioni e sanzioni

1. Nel caso di accertata omessa dichiarazione di inizio utenza anche di variazione si

applica la sanzione amministrativa del 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa pari ad euro cinquanta. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissioni di atti e documenti richiesti dallo Sportello TIA, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale provinciale e sanzioni si applicano gli interessi per ritardata iscrizione, nella misura prevista dalla normativa vigente.

2. Le maggiorazioni suindicate non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residenti, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Art. 27

Tasse, imposte ed addizionali

1. Eventuali tasse, imposte o addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico degli utenti del servizio.

Art. 28

Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali acquisiti al fine dell'applicazione della TIA sono trattati nel rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29

Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2010. Per le annualità 2007,

2008 e 2009 la titolarità per l'applicazione, la riscossione, l'accertamento della TIA resta di competenza della TE.AM. S.p.A., esclusivamente per i provvedimenti emessi dalla stessa entro il 31/12/2009.

2. Dalla medesima predetta data è soppressa, sull'intero territorio comunale, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del capo XVIII del Titolo III del Testo Unico della Finanza Locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Sono altresì sopresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.

3. L'accertamento e la riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), i cui presupposti si sono verificati entro il 31.12.2004, continuano ad essere gestiti dal Comune, anche successivamente al 01 gennaio 2005, in base alla previgente normativa legislativa e regolamentare.

4. Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della TIA. Nel primo anno di applicazione la TIA viene pertanto attribuita sulla base di quanto riscontrabile dalla tariffa di igiene ambientale relativa all'anno 2009 e dalle denunce successivamente presentate fino alla data di pubblicazione del presente Regolamento, salvo conguaglio.

Art. 30

Rinvio ad altre disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, nel D.Lgs N. 507/1993 e nel Codice Civile.